



Dipartimento per il programma di Governo
Focus sul decreto-legge n. 104/2023 coordinato con
la legge di conversione n. 136/2023
“Decreto Asset”



Sommario

Premessa - Caratteristiche generali	2
Misure a tutela degli utenti	3
Trasporto Aereo: artt. 1 e 2	3
Taxi: art. 3	4
Settore turistico e ricettivo: art. 4	4
Misure per le attività economiche	4
Settore microelettronica: art. 5	4
“Chips Joint Undertaking”: art. 6	5
Golden Power: art. 7	5
Contrasto alla delocalizzazione: art. 8	5
Opere di interesse strategico: art. 9	5
Pesca e produzioni viticole: art. 10 e 11	6
Lavoratori dipendenti di Alitalia SAI Spa e Alitalia Cityliner Spa: art. 12	6
Antiriciclaggio: art. 12-bis	6
Impianti alimentati da fonti rinnovabili: art. 12-ter	6
Integrazione salariale straordinaria - imprese delle Zone Economiche Speciali: art. 12-quater	7
Disposizioni in materia di investimenti	7
Investimenti esteri di interesse strategico nazionale: art. 13	7
Finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico: art. 13-bis	7
Società Stretto di Messina Spa: art. 14	7
Trasporto pubblico locale: art. 17	8
Interventi PNRR - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: art. 18 e 18 bis	8
Messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali: art. 19	8
Autotrasporto: art. 20	9
Enti locali in crisi finanziaria: art. 21, 21bis e 21ter	9
Ricostruzione dei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali: art. 23	9
Disposizioni in materia fiscale	10
Incentivi per l’efficienza energetica: art. 24 e 25	10
Imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche: art. 26	10
Contratti di credito al consumo: art. 27	11
Abbreviazioni e acronimi di uso comune	14



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Decreto-legge n. 104/2023 (convertito con legge n. 136 del 9 ottobre 2023)¹

“Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”

Premessa - Caratteristiche generali

Il D.L. n. 104/2023, recante “**Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**”, c.d. Decreto Asset, è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n.186 del 10-08-2023, entrando in vigore l’11/08/2023.

Successivamente il D.L. è stato convertito, con modifiche, nella **Legge del 09/10/2023, n. 136**, pubblicata nella G.U. del 09/10/2023, n. 236, entrando in vigore il 10/10/2023.

Le modificazioni, in sede di conversione, hanno tenuto conto del dibattito parlamentare e dei pareri resi dalle istituzioni e organizzazioni della società civile che hanno partecipato alle audizioni fissate dalle Commissioni parlamentari. In particolare, la legge di conversione ha l’introdotto alcune novità riferite al tax credit per R&S nella microelettronica, al superbonus e al contrasto alla delocalizzazione delle imprese.

In sede di conversione, inoltre, **il D.L. 118/2023 è confluito nel D.L. 104/2023**.

L’intervento legislativo ha, tra i vari obiettivi:

- rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa e individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale;
- assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre;
- incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica;
- intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti, in particolare nel settore della pesca e delle produzioni vinicole.

Ulteriori norme di rilievo riguardano gli ex-dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner.

Infine, si prevede che i poteri speciali del Governo (cd. “Golden Power”) in ambiti strategici possano essere esercitati anche all’interno del medesimo gruppo nell’ipotesi di atti, operazioni e delibere

¹ Il presente focus è stato elaborato tenendo in considerazione difficoltà derivanti da disabilità visive e disturbi specifici dell’apprendimento ed è interamente leggibile dai lettori automatici.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale inerenti all'intelligenza artificiale, alla produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare o di produzione alimentare, che riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione Europea. Il seguente focus analizza alcune selezionate misure previste dal Decreto Asset.

Misure a tutela degli utenti

Trasporto Aereo: artt. 1 e 2

La disposizione riveste particolare importanza **perché attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri di intervento in relazione alla fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree**, quando essa comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente, in riferimento a rotte nazionali di collegamento con le isole, in determinati periodi di picco di domanda o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, e se conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo. Il divieto, si applica, inoltre, ai collegamenti nazionali, in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità. Per "fissazione dinamica" o «dynamic pricing», dei prezzi s'intende quella per cui il biglietto aereo per una certa tratta non ha un prezzo fisso ma variabile, in relazione alla vicinanza della data di prenotazione (o acquisto) a quella della partenza e al periodo del viaggio.

L'articolo definisce, altresì, pratica commerciale scorretta la determinazione automatizzata delle tariffe attraverso la profilazione web degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per la prenotazione. La disposizione **interviene per tutelare esigenze di continuità territoriale messe a rischio da strategie commerciali di "revenue management" le quali mirano a sfruttare i picchi di domanda legati alla stagionalità**, applicando tariffe elevate e proibitive, soprattutto per gli utenti che, per motivi di lavoro, familiari, o di salute non riescono a programmare e a prenotare, con congruo anticipo, il volo.

I poteri d'indagine e sanzionatori per le suddette violazioni vengono demandati all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, il cui organico è incrementato di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Tale Autorità è tenuta a pubblicare, nel proprio sito internet istituzionale, un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree.

L'articolo 2 impone alle amministrazioni competenti **la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico ove vi sia il rischio di un sensibile**



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che il livello massimo tariffario sia indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.

La norma, inoltre, dispone che, nei casi di deroga al regime concorrenziale ex articolo 16, paragrafo 9, del menzionato regolamento 2008/1008/CE, l'amministrazione deve indicare il livello massimo tariffario nel bando di gara pubblica per la concessione dei servizi aerei, quale requisito oggettivo dell'offerta.

Taxi: art. 3

La norma contiene un **intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi**, prevedendo che i **Comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto, per soddisfare un incremento temporaneo della domanda del servizio di taxi, possano** rilasciare, in via sperimentale, **licenze aggiuntive, a carattere temporaneo o stagionale**, in favore di chi sia già titolare di licenza, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, mediante un concorso straordinario e dietro pagamento di un contributo, purché **la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni**.

Per i vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, un incentivo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis», esteso anche ad altri destinatari, finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, con una riserva, per gli anni 2023 e 2024, del valore massimo di **40 mln di euro**.

Settore turistico e ricettivo: art. 4

La disposizione **istituisce un fondo, di 15 mln di euro per il 2023**, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, per far fronte ai danni economici subiti a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.

Misure per le attività economiche

Settore microelettronica: art. 5

La norma riconosce, nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, un incentivo, sotto forma di **credito di imposta**, utilizzabile in compensazione, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni non residenti, che effettuano **investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativo ai settori dei semiconduttori** dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2027.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Inoltre, istituisce il **Comitato tecnico permanente per la microelettronica**, con funzioni di coordinamento e monitoraggio del settore.

Agli oneri derivanti dalla norma, quantificati in **10 mln. di euro per il 2024 e 130 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028**, si fa fronte con riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell'Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

“Chips Joint Undertaking”: art. 6

Tale norma, per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo **“Chips joint Undertaking”**, dispone l'incremento del **Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile**.

Golden Power: art. 7

La disposizione integra l'articolo 2, comma 1-ter del D.L. 21/2012, estendendo l'esercizio dei **poteri speciali del Governo** a determinate operazioni relative all'utilizzo delle **tecnologie critiche**, specificando che, nei settori indicati, se le delibere, le operazioni e gli atti riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina dei poteri speciali si applica anche all'interno del medesimo gruppo.

Contrasto alla delocalizzazione: art. 8

Per le grandi imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, è prevista la **decadenza dal beneficio** e l'irrogazione di una sanzione nel caso in cui nei **10 anni, successivi alla conclusione dell'attività agevolata**, abbiano provveduto alla **delocalizzazione** dell'attività economica in Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Opere di interesse strategico: art. 9

In attuazione dei programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale europea, si prevedono **deroghe al Codice dei beni culturali**, in punto di autorizzazioni degli interventi diretti alla realizzazione delle relative opere.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Pesca e produzioni viticole: art. 10 e 11

Le disposizioni sono finalizzate al contenimento del fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (*Callinectes sapidus*) e a consentire alle imprese viticole, che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di far fronte ai danni subiti dagli attacchi di peronospora. Sono autorizzate, rispettivamente, la **spesa di 2,9 mln di euro in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura, e risorse nel limite di 7 mln di euro a favore delle produzioni viticole.**

Lavoratori dipendenti di Alitalia SAI Spa e Alitalia Cityliner Spa: art. 12

La misura prevede per i lavoratori dipendenti di Alitalia – Sai spa e di Alitalia Cityliner spa, al fine di accompagnare i relativi processi di ricollocazione, la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale e la possibilità di essere coinvolti in attività formative per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 ottobre 2024 nel **limite di spesa per il 2024 di 51,2 milioni di euro.**

A decorrere dal 1° gennaio 2024, il trattamento CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) non è riconosciuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di anzianità o di vecchiaia e si demanda a un **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri applicativi.

Per il medesimo periodo (1° gennaio 2024 – 31 ottobre 2024), i datori di lavoro privati che assumono personale delle due società con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato possono godere di uno **sgravio contributivo** per un periodo massimo di 36 mesi.

Antiriciclaggio: art. 12-bis

La misura, nel rispetto degli obblighi di un'adeguata ed aggiornata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, dispone che le procedure adottate non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Impianti alimentati da fonti rinnovabili: art. 12-ter

La disposizione prevede una semplificazione per le infrastrutture e le opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Integrazione salariale straordinaria - imprese delle Zone Economiche Speciali: art. 12-quater

La disposizione prevede norme transitorie di deroga, relative al requisito di anzianità e al limite massimo di ore lavorabili, ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria in favore di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti ad una ZES (Zona economica speciale).

Disposizioni in materia di investimenti

Investimenti esteri di interesse strategico nazionale: art. 13

La norma è volta ad agevolare programmi di investimento estero nel nostro Paese del valore complessivo non inferiore al miliardo di euro, anche con la nomina di commissari straordinari (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata) per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi.

Finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico: art. 13-bis

La norma traspone nel decreto-legge in esame il contenuto del **decreto-legge n. 118 del 2023** "Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico".

La disposizione prevede che per l'acquisizione o la riacquisizione di **partecipazioni azionarie relative a società d'interesse strategico** (definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro **2.525 milioni di euro per l'anno 2023**.

Società Stretto di Messina Spa: art. 14

La norma ha natura ordinamentale e detta disposizioni urgenti per garantire l'operatività della **Società Stretto di Messina Spa**, concessionaria per la realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e la Calabria. Da un lato sono previste modifiche all'assetto societario e alla governance della società, che viene inoltre qualificata come "in house", e, per altro verso, viene ridefinita la composizione degli organi di amministrazione e controllo e la disciplina dei limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società. Da ultimo, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Trasporto pubblico locale: art. 17

La disposizione interviene sul **Fondo nazionale** per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario (TPL) e sui modi del suo riparto tra le Regioni.

Si specifica che, nel riparto del 50 per cento della quota del Fondo Nazionale TPL distribuita – ai sensi di legge – tenendo conto dei costi standard, si tenga conto dei servizi di TPL complessivamente resi in ciascuna regione, risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL, nonché, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.

Si attribuiscono, inoltre, al Commissario straordinario per la **linea C della Metropolitana di Roma** i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025.

Stante l'elevato grado di complessità degli interventi infrastrutturali da realizzare, si prevede che il Commissario Straordinario operi continuando ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di **Roma Metropolitane S.r.l.** in liquidazione anche in caso di operazioni di fusione o di cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo di Roma Capitale.

Interventi PNRR - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: art. 18 e 18 bis

La norma reca alcune disposizioni semplificatorie e acceleratorie volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei **progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie** finanziati con **risorse del PNRR**, del Piano nazionale complementare (PNC) o da **programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea**. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei predetti interventi si provvede a valere sulle somme del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, contiene alcune disposizioni volte a favorire la **produzione di biometano**, al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano.

Messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali: art. 19

La disposizione istituisce il **Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni**, con l'obiettivo di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro per il triennio 2023-2025.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Con alcune modifiche introdotte al Senato, viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2023 per la ristrutturazione delle **zone alluvionate della Regione Sardegna** colpite da eventi atmosferici rilevanti a partire dal 30 maggio del 2023.

Autotrasporto: art. 20

La disposizione **esclude il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'ART (Autorità di regolazione dei trasporti)**, disponendo la soppressione del contributo dovuto dagli operatori economici operanti in tale settore.

Enti locali in crisi finanziaria: art. 21, 21bis e 21ter

Gli articoli in esame prevedono una serie interventi per gli enti locali in crisi finanziaria: l'attribuzione di un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di **100 milioni** di euro per gli **anni 2024, 2025, 2026** concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi (Art. 21), le assunzioni di personale anche in esercizio provvisorio (Art. 21bis) e la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario già adottato dai Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (Art. 21ter).

Nell'ambito dei Comuni in stato di dissesto finanziario, i Comuni capoluogo di città metropolitana della **Regione siciliana** beneficiano di un contributo di natura corrente di **2 milioni** di euro finalizzato al potenziamento della sicurezza urbana, anche in considerazione degli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della regione Sicilia.

Ricostruzione dei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali: art. 23

La disposizione apporta una serie di integrazioni alle disposizioni del cd._Decreto alluvioni (D.L. 61/2023) volte principalmente a consentire l'utilizzo delle **risorse** stanziato per l'anno 2023 nello stato di previsione del MEF **per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico**, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità.

Inoltre, viene incrementata l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione dei beni privati danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Disposizioni in materia fiscale

Incentivi per l'efficienza energetica: art. 24 e 25

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per fruire della detrazione del 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, purché al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'importo complessivo. La norma non amplia la platea dei beneficiari dell'incentivo, non determinando nuovi oneri per la finanza pubblica.

La norma prevede, inoltre, l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'ultimo cessionario del credito di imposta, qualora questo risulti non più utilizzabile per motivi diversi dal decorso dei termini previsti dalla legge per il loro utilizzo.

Imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche: art. 26

La norma introduce un'**imposta straordinaria a carico delle banche**, che si applica sull'incremento sopra soglia, del **marginale di interesse**, cioè della differenza tra gli interessi attivi riscossi (per es. sui mutui) e passivi pagati (per es. sui depositi) dagli istituti di credito. **Il marginale di interesse rappresenta il profitto delle attività di erogazione di credito.**

Il debito di imposta si calcola applicando **l'aliquota del 40% all'incremento del marginale di interesse**, misurato come differenziale tra le relative voci del 2023 e 2021, **oltre la soglia del 10%.**

Per salvaguardare la stabilità degli istituti bancari, il debito di imposta, da saldare entro i primi sei mesi del 2024, **non può superare lo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale** relativo al bilancio dell'esercizio 2022.

In alternativa al pagamento dell'imposta straordinaria, le banche possono decidere di destinare, in misura almeno pari a **due volte e mezzo il debito di imposta, a riserve non distribuibili e qualificabili come capitale primario di classe 1** gli utili realizzati in sede di approvazione del bilancio per l'anno 2023. Sono qualificabili a questo fine anche gli utili annuali netti accantonati dalle banche di credito cooperativo come riserva legale.

Viene previsto il **divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall'imposta straordinaria o dall'accontamenti relativi sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali**, stabilendo il potere di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Qualora questa **riserva sia impiegata per la distribuzione degli utili**, alle banche si applicherebbe una penale, ovvero sarebbero tenute, una volta scaduto il termine di pagamento ed entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera, a versare l'imposta suddetta, maggiorata di un importo pari, in ragione di anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo


Le entrate ricavate dalla suddetta imposta confluiscono in un apposito fondo, la cui ripartizione viene stabilita con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, destinato al **rifinanziamento del Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa, del Fondo di garanzia dei crediti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese nonché alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.**

Contratti di credito al consumo: art. 27

La disposizione ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di **estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo.**



Figura 1: Assegnazione Risorse Finanziarie per Punti del Programma di Governo (%)




La figura 1 illustra tramite un grafico a torta l'assegnazione percentuale delle risorse finanziarie previste dal Decreto-legge n. 104/2023 per i seguenti punti del Programma di Governo:

- Agricoltura: 0,35%
- Pubblica Amministrazione: 0,49 %
- Politiche per il lavoro e misure pensionistiche: 1,50 %
- Rilancio del Mezzogiorno e governo del territorio: 11,99 %
- Infrastrutture e trasporti: 35,15 %
- Made in Italy, cultura e turismo: 50,53%



Figura 2: Risorse legate a provvedimenti attuativi (%)



La figura 2 illustra con un grafico a torta la percentuale delle risorse finanziarie legate a provvedimenti attuativi:

- 93,83 % non legate a provvedimenti attuativi;
- 6,17% legate a provvedimenti attuativi.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Abbreviazioni e acronimi di uso comune

GU: Gazzetta Ufficiale

D.L.: Decreto-legge

D.lgs.: Decreto Legislativo

L.: Legge

Art.: articolo

Artt.: articoli

Artt. e ss.: articoli... e seguenti

CDP: Cassa Depositi e Prestiti

Co.: comma

L. n. ss.mm. ii.: legge n...e successive
modificazioni e integrazioni

PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza

Mln: milioni

Mld: miliardi

A/V: Alta Velocità